



COMUNE DI MIGNANEGO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'OLCESE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE AREA SOCIALE DI MIGNANEGO (UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 14 CCNL 22.1.2014)

L'anno **duemiladiciassette** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **17:00** nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Grondona Maria Grazia	Sindaco	Presente
Graziani Giuliano	Vice Sindaco	Assente
Bruzzo Gigliola	Assessore	Presente
Bertulla Aldo	Assessore	Presente
Fornoni Alessandro	Assessore	Assente

Totale

Presenti	3	Assenti	2
----------	---	---------	---

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Ranocchia Cuttini
Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita l'esposizione dell'Assessore ai Servizi Sociali, Pari Opportunità, Politiche de Lavoro e Trasporti Gigliola Bruzzo, in qualità di relatore;

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Olcese e il Comune di Mignanego, hanno raggiunto l'intesa circa l'attivazione di una convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2014 per l'utilizzazione, a far data dal 1.10.2017 e fino al 31.12.2018 a tempo parziale (n. 10 ore settimanali) del Responsabile dell'Area Socio Culturale, Dott. Romina Ciaccia del Comune di Mignanego da parte del Comune di Sant'Olcese;

RITENUTO di accogliere la predetta proposta stante la carenza di organico di questo Ente e i vantaggi economici e organizzativi che ne deriveranno anche in funzione di più estese collaborazioni/associazioni di servizi con i Comuni limitrofi;

VISTO l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, comma che testualmente recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

RITENUTO inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici del personale utilizzato, così come prescritto dal primo comma del citato articolo 14 del CCNL 22.01.2004;

VISTO l'allegato schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, e avente per oggetto "Convenzione tra il Comune di Mignanego e il Comune di Sant'Olcese per l'utilizzo congiunto del Responsabile Area Sociale, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004";

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione, pur avendo ad oggetto la stipula di una convenzione, sia da ritenere di competenza della Giunta Comunale e non del Consiglio a mente dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, perché disciplina il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente in applicazione della più volte citata norma contrattuale e non lo svolgimento di un servizio comune; infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel caso concreto l'accordo fra le due istituzioni si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale;

ATTESO che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.01.2004 si configura come "scavalco condiviso" e consiste nella prestazione a tempo parziale che il

lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

DATO ATTO che:

- il suddetto istituto non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività;
- la magistratura contabile ha ripetutamente previsto che “...non rientrano nella disciplina vincolistica dell'art. 9 del D.L. n° 78/2010 in quanto, a differenza delle forme di lavoro flessibili ivi contemplate, non comportano alcun aumento di spesa di personale a livello aggregato e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale tra le diverse pubbliche amministrazioni...” (Corte dei Conti Puglia n. 99/2012/PAR; Corte dei Conti Lazio n. 33/2012/PAR; Corte dei Conti Piemonte n. 223/2012/PAR; Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 09/09/2014; Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e 303/2014);

CONSIDERATO pertanto che lo scavalco condiviso, nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL 22.1.2014, per la particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti alle assunzioni di personale a tempo determinato (vincolo finanziario di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n° 78/2010);

DATO ATTO, invece, che le spese sostenute pro quota dal Comune di Sant'Olcese quale ente di destinazione per le prestazioni lavorative ex art. 14 CCNL 22.01.2004 sono da computarsi nella spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296 del 27/12/2006 e conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni;

DATO ATTO che le spese di personale di questo ente per il 2016 rispettano il limite di cui all'art. 1 comma 557 della legge n° 296/2006;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto che la presente proposta, predisposta dal settore finanziario, è corredata dei pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dal Responsabile del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei termini di legge:

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1°) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Comune di Mignanego e il Comune di Sant'Olcese per l'utilizzo congiunto e a tempo parziale ex art. 14 CCNL 22/1/2004 del responsabile dell'Area Socio Culturale di Mignanego, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, allo scopo di potenziare l'organico dell'Ente di destinazione perseguendo i principi di economicità, efficacia, efficienza dell'azione amministrativa;

2°) **DI DARE ATTO** che il Comune di Sant'Olcese provvederà a riconoscere al Comune di Mignanego, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione;

3°) **DI DARE ATTO** che la convenzione avrà effetto dal 1.10.2017 al 31.12.2018;

4°) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Mignanego la convenzione allegata al presente provvedimento;

5°) **DI DEMANDARE** al settore proponente gli adempimenti connessi all'adozione del presente atto.

*

Stante l'urgenza, il relatore propone alla Giunta di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e questa, concordando, con separata votazione approva all'unanimità.

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI MIGNANEGO E SANT'OLCESE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE AREA SOCIALE, (UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004)

TRA

-il Comune di MIGNANEGO con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 21 – C.F. 00576500102 - rappresentato dal Signora Maria Grazia Grondona in qualità di Sindaco, pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,

E

-il Comune di SANT'OLCESE, con sede in Piazza Marconi n. 40 – C.F. 00620570101 - rappresentato dal Signor Armando Sanna in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

Premesso che:

- l'art. 14 del nuovo CCNL regioni-enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

-il Comune di Mignanego e il Comune di Sant'Olcese, con il consenso del dipendente interessato, hanno raggiunto l'intesa circa l'attivazione di una convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2014 per l'utilizzazione congiunta, a far data dall'1.10.2017 fino al 31.12.2018, del Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Mignanego, al fine di potenziare l'organico in servizio al Comune di Sant'Olcese presso il Settore Sociale e Pubblica Istruzione a seguito del collocamento a riposo della Responsabile del Settore e in relazione ai vantaggi economici e organizzativi che ne deriveranno;

Si stipula e conviene quanto segue

ART. 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

La presente convenzione, disciplina l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 – Comparto delle Regioni e degli Enti Locali, a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo art. 5 della dottoressa Romina Ciaccia, nata a Genova il 22.01.1975 e residente in 16162 - Genova Via Alla Chiesa di Murta, n.50/1 - CF: CCC RMN 76A62 D969Q, dipendente a tempo indeterminato del Comune di MIGNANEGO, Responsabile dell'Area Socio Culturale del medesimo ente, ed è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti ed a conseguire un'economica gestione delle risorse.

Si dà atto che la convenzione tende a soddisfare la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, seppur in via temporanea, al collocamento a riposo della Responsabile del

servizio interessato usufruendo della professionalità della Responsabile del corrispondente Servizio del Comune di Mignanego.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 (Orario di lavoro)

L'orario di lavoro è così determinato:

- n. 26 ore settimanali presso il Comune di MIGNANEGO;
- n. 10 ore settimanali presso il Comune di SANT'OLCESE.

Al dipendente in convenzione si applicano le disposizioni inerenti la flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

ART. 3 (Gestione del personale in convenzione)

Tutti gli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro della dipendente, e il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso.

Pertanto, il rapporto di lavoro del personale in convenzione, è gestito dal Comune MIGNANEGO, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune SANT'OLCESE.

ART. 4 (Durata)

La presente convenzione decorre dall'1.10.2017 al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata su volontà dei Comuni, previo consenso del dipendente interessato.

Qualora si verificassero diverse necessità le parti concordano sin d'ora la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione dell'Ente utilizzatore o dell'Ente di provenienza, con indicazione della data dalla quale si intende risolta la convenzione, non inferiore a giorni 15 dalla comunicazione.

Art. 5 (Posizione organizzativa)

Il lavoratore utilizzato a tempo parziale (già incaricato della responsabilità di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza) sarà incaricato di posizione organizzativa anche presso l'ente utilizzatore, previa adozione di apposito decreto sindacale.

ART. 6 (Ripartizione degli oneri finanziari)

Gli emolumenti dovuti al dipendente, compresa l'indennità di posizione e l'indennità di risultato, saranno liquidati dal Comune di MIGNANEGO, che curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa Previdenza degli Enti Locali e agli altri Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, quali i rimborsi spese di viaggio per prestare servizio presso il Comune di SANT'OLCESE, nel rispetto dell'art. 6 comma 12 della legge n. 122/2010, saranno pagate direttamente da quest'ultimo;

Per quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del vigente contratto collettivo di Lavoro del Personale degli Enti Locali del 22.01.2004, il Comune di SANT'OLCESE con la presente convenzione si impegna a riconoscere alla dottoressa Romina Ciaccia, titolare di posizione organizzativa appartenente alla categoria D3 una maggiorazione

dell'indennità di posizione di complessivi € 4.848,23 ed il valore della retribuzione di risultato nella percentuale compresa tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione in godimento, previa valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati da parte del Nucleo di valutazione del Comune utilizzatore.

ART. 7 (Responsabilità)

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, la dipendente dovrà prestare la propria attività a favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, e a lei si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego vigente.

Art. 8 (Recesso)

Ciascun Comune contraente ha diritto di recesso unilaterale, da esercitare con apposita deliberazione di giunta e formale comunicazione della stessa all'altro Ente entro dieci giorni dall'approvazione. Il recesso ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera.

In particolare, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Giunta comunale dell'Ente utilizzatore con atto motivato:

- a) a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte del dipendente dei doveri d'ufficio;
- b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a giorni 30.

ART. 9 (Modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica della stessa natura.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

ART. 10 (Disposizioni generali e finali)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa in materia di personale degli enti locali.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

Ente utilizzatore
Sindaco del Comune di Sant'Olcese
Armando Sanna

Ente di provenienza
Sindaco del Comune di Mignanego
Maria Grazia Grondona

Per accettazione

Dottoressa Romina Ciaccia

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-09-2017

Il Responsabile del servizio
Salvarezza Vittorio

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 25-09-2017

Il Responsabile del servizio
Salvarezza Vittorio

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale
(Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009).

Mignanego,

Il Responsabile del procedimento

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Mignanego, lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI MIGNANEGO E SANT'OLCESE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE AREA SOCIALE, (UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004)

TRA

-il Comune di MIGNANEGO con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 21 – C.F. 00576500102 - rappresentato dal Signora Maria Grazia Grondona in qualità di Sindaco, pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,

E

-il Comune di SANT'OLCESE, con sede in Piazza Marconi n. 40 – C.F. 00620570101 - rappresentato dal Signor Armando Sanna in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

Premesso che:

- l'art. 14 del nuovo CCNL regioni-enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

-il Comune di Mignanego e il Comune di Sant'Olcese, con il consenso del dipendente interessato, hanno raggiunto l'intesa circa l'attivazione di una convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2014 per l'utilizzazione congiunta, a far data dall'1.10.2017 fino al 31.12.2018, del Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Mignanego, al fine di potenziare l'organico in servizio al Comune di Sant'Olcese presso il Settore Sociale e Pubblica Istruzione a seguito del collocamento a riposo della Responsabile del Settore e in relazione ai vantaggi economici e organizzativi che ne deriveranno;

Si stipula e conviene quanto segue

ART. 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

La presente convenzione, disciplina l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 – Comparto delle Regioni e degli Enti Locali, a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo art. 5 della dottoressa Romina Ciaccia, nata a Genova il 22.01.1975 e residente in 16162 - Genova Via Alla Chiesa di Murta, n.50/1 - CF: CCC RMN 76A62 D969Q, dipendente a tempo indeterminato del Comune di MIGNANEGO, Responsabile dell'Area Socio Culturale del medesimo ente, ed è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti ed a conseguire un'economica gestione delle risorse. Si dà atto che la convenzione tende a soddisfare la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, seppur in via temporanea, al collocamento a riposo della Responsabile del servizio interessato usufruendo della professionalità della Responsabile del corrispondente Servizio del Comune di Mignanego. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 (Orario di lavoro)

L'orario di lavoro è così determinato:

- n. 26 ore settimanali presso il Comune di MIGNANEGO;
- n. 10 ore settimanali presso il Comune di SANT'OLCESE.

Al dipendente in convenzione si applicano le disposizioni inerenti la flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

ART. 3 (Gestione del personale in convenzione)

Tutti gli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro della dipendente, e il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso.

Pertanto, il rapporto di lavoro del personale in convenzione, è gestito dal Comune MIGNANEGO, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune SANT'OLCESE.

ART. 4 (Durata)

La presente convenzione decorre dall'1.10.2017 al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata su volontà dei Comuni, previo consenso del dipendente interessato.

Qualora si verificassero diverse necessità le parti concordano sin d'ora la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione dell'Ente utilizzatore o dell'Ente di provenienza, con indicazione della data dalla quale si intende risolta la convenzione, non inferiore a giorni 15 dalla comunicazione.

Art. 5 (Posizione organizzativa)

Il lavoratore utilizzato a tempo parziale (già incaricato della responsabilità di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza) sarà incaricato di posizione organizzativa anche presso l'ente utilizzatore, previa adozione di apposito decreto sindacale.

ART. 6 (Ripartizione degli oneri finanziari)

Gli emolumenti dovuti al dipendente, compresa l'indennità di posizione e l'indennità di risultato, saranno liquidati dal Comune di MIGNANEGO, che curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa Previdenza degli Enti Locali e agli altri Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, quali i rimborsi spese di viaggio per prestare servizio presso il Comune di SANT'OLCESE, nel rispetto dell'art. 6 comma 12 della legge n. 122/2010, saranno pagate direttamente da quest'ultimo;

Per quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del vigente contratto collettivo di Lavoro del Personale degli Enti Locali del 22.01.2004, il Comune di SANT'OLCESE con la presente convenzione si impegna a riconoscere alla dottoressa Romina Ciaccia, titolare di posizione organizzativa appartenente alla categoria D3 una maggiorazione dell'indennità di posizione di complessivi €. 4.848,23 ed il valore della retribuzione di risultato nella percentuale compresa tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione in godimento, previa valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati da parte del Nucleo di valutazione del Comune utilizzatore.

ART. 7 (Responsabilità)

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, la dipendente dovrà prestare la propria attività a favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, e a lei si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego vigente.

Art. 8 (Recesso)

Ciascun Comune contraente ha diritto di recesso unilaterale, da esercitare con apposita deliberazione di giunta e formale comunicazione della stessa all'altro Ente entro dieci giorni dall'approvazione. Il recesso ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera.

In particolare, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Giunta comunale dell'Ente utilizzatore con atto motivato:

- a) a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte del dipendente dei doveri d'ufficio;
- b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a giorni 30.

ART. 9 (Modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica della stessa natura.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

ART. 10 (Disposizioni generali e finali)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa in materia di personale degli enti locali.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

Ente utilizzatore
Sindaco del Comune di Sant'Olcese
Armando Sanna

Ente di provenienza
Sindaco del Comune di Mignanego
Maria Grazia Grondona

